



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, nella parte in cui dispone la vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del tesoro, sugli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

VISTO, altresì, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, nella parte in cui stabilisce che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, approva gli statuti e i regolamenti degli enti di cui al citato articolo 3, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

VISTO l'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 103 del 1996, il quale stabilisce che, agli enti di cui al medesimo decreto, ai sensi del quale è stata costituita la Fondazione Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), si applicano, per quanto non diversamente disposto dallo stesso decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di vigilanza;

VISTO l'articolo 28, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 230 del 22 novembre 2023 recante *Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*, il quale stabilisce che la Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti previdenziali privati;

VISTO lo Statuto vigente della Fondazione ENPAPI, approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 8 luglio 2015;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il Regolamento Elettorale vigente della Fondazione ENPAPI, approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 marzo 2013;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, il quale stabilisce che hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che risultano iscritti all'Ente alla data in cui sono indette le elezioni;

RILEVATO che l'ENPAPI, con provvedimento presidenziale n. 1 del 14 febbraio 2024, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell'Ente per il quadriennio 2024-2028, programmate, in prima sessione, nelle giornate del 19, 20 e 21 marzo 2024, ha considerato aventi diritto al voto soltanto una parte degli iscritti, identificati come contribuenti, computati in n. 46.913 soggetti, così riducendo considerevolmente la platea degli iscritti aventi diritto all'elettorato attivo, i quali risultavano, nella precedente tornata elettorale, pari a n. 82.407 e dal bilancio consuntivo 2022, pari a n. 96.609;

CONSIDERATO che il corretto riconoscimento del diritto di elettorato attivo in favore degli iscritti precedentemente esclusi è stato ottenuto a seguito di apposito intervento da parte della competente Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro, la quale, con note n. 2579 del 04 marzo 2024 e n. 2938 dell'08 marzo 2024, ha evidenziato come la distinzione fra iscritti contribuenti e non contribuenti, operata dall'Ente ai fini elettorali, non trovasse fondamento nelle norme statutarie e regolamentari;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 7, del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, il quale stabilisce che non sono eleggibili alle cariche dell'Ente i componenti degli organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale;

RILEVATO che l'ENPAPI, nell'ambito delle istruzioni di voto allegate al successivo provvedimento presidenziale n. 2 del 23 febbraio 2024, ha stabilito l'incandidabilità dei componenti degli organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale, salva la cessazione dall'incarico alla data di indizione delle elezioni;

CONSIDERATO che il corretto riconoscimento, in favore dei predetti iscritti, della possibilità di candidarsi, ha richiesto un ulteriore intervento da parte della competente Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro, la quale, con nota n. 2938 dell'08 marzo 2024, ha





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

evidenziato come l'articolo 4, comma 7, del Regolamento Elettorale non disciplini un'ipotesi di incandidabilità, bensì di ineleggibilità, con la conseguenza che tali soggetti avrebbero potuto candidarsi, previa presentazione delle dimissioni dalla carica ricoperta;

VISTO, in particolare, l'articolo 16, comma 1, del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, il quale prevede che il Presidente dell'Ente è tenuto a trasmettere, a tutti gli aventi diritto al voto, l'avviso di convocazione alle elezioni primarie, unitamente ad altre informazioni, almeno trenta giorni prima rispetto alla data fissata per la convocazione dei collegi elettorali;

VISTO, in particolare, l'art. 17, comma 1, del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, il quale prevede che la candidatura alla carica di componente dell'Assemblea dei Delegati debba essere trasmessa all'Ente, a pena di irricevibilità, entro il decimo giorno precedente la data fissata per le votazioni;

CONSIDERATO che, da un lato, non è risultato garantito, nei confronti degli aventi diritto ammessi successivamente al voto, il rispetto del termine minimo di trenta giorni intercorrente tra l'avviso di convocazione e la data delle elezioni, previsto dal citato articolo 16, comma 1, del Regolamento Elettorale, e che, dall'altro lato, non è risultato assicurato, nei confronti dei componenti degli organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale, ammessi successivamente a presentare la candidatura, a fronte delle dimissioni dall'incarico ricoperto, un adeguato tempo a disposizione per esercitare validamente il proprio diritto di elettorato passivo, tenuto conto del citato articolo 17, comma 1, del Regolamento Elettorale;

CONSIDERATO che la rettifica delle anomalie rilevate ha richiesto un ulteriore intervento da parte della competente Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro, la quale, con nota n. 3178 del 13 marzo 2024, ha evidenziato all'Ente la necessità di un rinvio delle elezioni primarie, con relativa riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti, la cui sessione di espletamento è stata pertanto posticipata alle giornate del 13, 14 e 15 aprile 2024;

TENUTO CONTO di tutte le segnalazioni ed esposti pervenuti da parte degli iscritti nel corso del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi statutari della Fondazione ENPAPI, indirizzati anche alla Procura della Repubblica, recanti doglianze in merito all'illegittima esclusione di alcuni candidati e a problematiche concernenti il funzionamento della piattaforma informatica di voto nel corso della sessione elettorale primaria;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la nota n. 9789 del 17 aprile 2024, con cui il Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una prima informativa in merito alle vicende relative alle elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell'ENPAPI e considerata l'audizione svoltasi sull'argomento presso la suddetta Commissione, in data 18 aprile 2024, nel cui ambito il medesimo Capo di Gabinetto ha prospettato l'intenzione di avviare una verifica amministrativa allo scopo di appurare la conformità delle procedure elettorali adottate dall'ENPAPI, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme statutarie e regolamentari, nonché alla normativa primaria di carattere generale, al fine di escludere la sussistenza di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della Fondazione;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 7 del 22 aprile 2024, con cui il Presidente dell'ENPAPI ha proclamato i nominativi degli iscritti eletti nell'ambito dell'Assemblea dei Delegati della Fondazione, convocando lo stesso organo, il giorno 27 maggio 2024, al fine di procedere all'espletamento della sessione elettorale secondaria per l'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione;

TENUTO CONTO della consistenza e della gravità delle segnalazioni ricevute, della straordinarietà della situazione in itinere, dell'urgente necessità di assicurare la tutela dei diritti elettorali degli iscritti all'ENPAPI, in considerazione degli interessi pubblici di rilevanza costituzionale perseguiti dallo Stato attraverso l'Ente vigilato, nonché della delimitazione dell'autonomia degli enti di cui ai Decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, in ragione dell'attribuzione di una funzione di vigilanza, indirizzo e coordinamento in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 7, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ai sensi del quale viene previsto che il personale ispettivo abbia il compito di effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO, l'articolo 2, comma 2, lett. i) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ai sensi del quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il punto 7 della Convenzione triennale MLPS-INL 2024-2026, ai sensi del quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura la massima collaborazione per il corretto svolgimento delle attività già demandate alle sopresse Direzioni territoriali del lavoro nonché per ogni ulteriore attività demandata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la quale si renda necessario un presidio ed una gestione a livello territoriale;

VISTO il punto 3, lett. d) dell'allegato "C" alla Convenzione triennale MLPS-INL 2024-2026, ai sensi del quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro assicura la partecipazione, anche in affiancamento ai componenti ministeriali, a commissioni per le quali sia necessario garantire uno specifico supporto tecnico;

VISTO l'allegato "D" della Convenzione triennale MLPS-INL 2024-2026, ai sensi del quale viene previsto che l'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Ispettorato riguardi, in ogni caso, tutte le attività assegnate dall'ordinamento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e possa essere richiesta dallo stesso Ministero, anche in assenza di specifiche norme, nei casi di necessità ed urgenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera i), del decreto legislativo. n. 149/2015;

VISTA la nota n. 11682 del 15 maggio 2024, con cui il Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato formalmente l'avvio dell'attività di verifica amministrativa, trasmettendo al contempo agli uffici competenti, la documentazione circostanziata acquisita dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), concernente la descrizione documentale di anomalie relative all'illegittima esclusione di alcuni candidati e problematiche afferenti al corretto funzionamento della piattaforma informatica di voto nel corso della sessione elettorale primaria per il rinnovo degli organi statuari dell'ENPAPI;

VISTA la nota n. 6430 del 20 maggio 2024, con cui la competente Direzione per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro, in aderenza alla predetta nota del Capo di Gabinetto n. 11682 del 15 maggio 2024, ha notificato all'Ente l'avvio dell'attività di verifica, al fine di accertare la conformità delle procedure elettorali adottate, rispetto alle norme statutarie e regolamentari, nonché alla normativa primaria di carattere generale, allo scopo di escludere la sussistenza di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione, invitando lo stesso Ente a valutare l'opportunità di sospendere in via cautelativa, nelle more degli approfondimenti in questione, le procedure elettorali secondarie finalizzate all'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAPI;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

PRESO ATTO della nota n. 461 del 24 maggio 2024, con cui l'Ente, pur dichiarandosi collaborativo rispetto alla prospettata attività di verifica, ha ritenuto di non aderire all'invito, formulato con la citata nota ministeriale n. 6430 del 20 maggio 2024, di sospendere le procedure elettorali secondarie finalizzate all'elezione del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il provvedimento presidenziale n. 09 del 27 maggio 2024, con cui l'ENPAPI ha proclamato i nominativi degli iscritti eletti alle cariche di componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

ESAMINATA la documentazione circostanziata trasmessa dall'ENPAPI, con note n. 505 e n. 506 del 24 giugno 2024 e n. 517 del 10 luglio 2024, alla competente Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito dell'invito contenuto nel verbale di verifica, acquisito al protocollo del Ministero del Lavoro n. 7387 del 12 giugno 2024;

TENUTO CONTO degli approfondimenti svolti in sede di verifica, come da relazione acquisita al protocollo del Ministero del Lavoro n. 8445 dell'11 luglio 2024, nonché degli ulteriori approfondimenti espletati dalla competente Direzione generale per le politiche previdenziali;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto riportato nelle audizioni dell'ENPAPI e della FNOPI presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, svoltesi in data 24 luglio 2024 e 31 luglio 2024;

RILEVATA la sussistenza di irregolarità relative all'esclusione di alcune categorie di candidati, nonché di anomalie afferenti al corretto funzionamento della piattaforma informatica di voto, come da richiamata relazione acquisita dal Ministero del lavoro, nell'ambito della sessione elettorale primaria finalizzata all'elezione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati della Fondazione;

VISTI, in particolare, l'articolo 5, comma 3, lettera f) dello Statuto dell'ENPAPI e l'articolo 4, comma 1, lettera f) del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, i quali stabiliscono che costituisce causa di ineleggibilità alle cariche dell'Ente il non essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, ovvero il non aver provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, incluso il versamento di sanzioni e interessi;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione prodotta dall'Ente, è emerso che, a seguito di verifiche sulla regolarità contributiva effettuate dall'ENPAPI, in ragione della presentazione dell'istanza di candidatura, nei confronti di candidati già in possesso di attestazioni di regolarità contributiva in corso





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di validità, rilasciate dal medesimo Ente, laddove sia stata rilevata l'esistenza di un debito contributivo, non è stato poi consentito agli stessi candidati di regolarizzare in tempo utile la propria posizione ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato passivo, né è stato tenuto conto delle regolarizzazioni avvenute; **RAVVISANDOSI**, pertanto, la violazione, da parte dell'ENPAPI, dell'articolo 5, comma 3, lettera f) dello Statuto e dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del Regolamento Elettorale, anche alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento;

VISTI, in particolare, l'articolo 5, comma 3, lettera b) dello Statuto dell'ENPAPI e l'articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, i quali stabiliscono che costituisce causa di esclusione dal diritto di elettorato passivo alle cariche dell'Ente l'aver svolto le funzioni o i compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei quattro anni precedenti;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione prodotta dall'Ente, è emerso come molti candidati, già componenti del Consiglio di Indirizzo Generale in carica al momento della nomina del commissario straordinario dell'ENPAPI, disposta con decreto interministeriale del 20 marzo 2019, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994, siano stati esclusi dalla candidatura, pur non rientrando tale ipotesi nell'ambito della fattispecie di esclusione ai sensi dei predetti articolo 5, comma 3, lettera b) dello Statuto e articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Elettorale;

CONSIDERATO che la sussistenza di tale anomalia, identificabile anche all'interno delle istruzioni di voto allegate al provvedimento presidenziale n. 2 del 23 febbraio 2024, era già stata rappresentata all'Ente dalla competente Direzione generale per le politiche previdenziali, con nota n. 3178 del 13 marzo 2024;

CONSIDERATO, altresì, che attraverso il menzionato decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, in data 20 marzo 2019, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAPI, ma non quello del Consiglio di Indirizzo Generale;

CONSIDERATO, infine, che fra il decreto interministeriale di commissariamento, emesso in data 20 marzo 2019, e l'indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari dell'ENPAPI, assunto in data 14 febbraio 2024, risultavano comunque decorsi più dei quattro anni previsti dalla menzionata fattispecie di esclusione e che, di conseguenza, la stessa non avrebbe potuto essere applicata;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RAVVISANDOSI, pertanto, la violazione, da parte dell'ENPAPI, dell'articolo 5, comma 3, lettera b) dello Statuto e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Elettorale;

RILEVATO che, in occasione dell'audizione dell'ENPAPI presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in data 24 luglio 2024, è emerso che, a fronte della presentazione di n. 285 candidature per le elezioni primarie, sono stati adottati n. 120 provvedimenti di esclusione, di cui n. 66 ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, lettera f) del Regolamento Elettorale e n. 29 ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Elettorale, pur con talune coincidenze;

RITENUTO che i n. 132 candidati eletti quali componenti dell'Assemblea dei Delegati, all'esito della sessione elettorale primaria, come riportato nel provvedimento presidenziale dell'ENPAPI n. 7 del 22 aprile 2024, possano essere stati agevolati dall'esclusione di molti candidati concorrenti, ai sensi dei sopracitati articoli 4, comma 1, lettera f) dello Statuto e 4, comma 1, lettera b) del Regolamento Elettorale, e che tale preclusione abbia di fatto costituito un *vulnus* in relazione all'esercizio del diritto di elettorato passivo, il quale, con un elevato grado di probabilità, ha avuto riflessi anche sulle elezioni secondarie che hanno condotto all'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione;

VISTI, in particolare, l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 9, comma 1, del Regolamento Elettorale dell'ENPAPI, i quali stabiliscono che hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che risultano iscritti all'Ente alla data in cui sono indette le elezioni e che, nella sessione primaria, gli aventi diritto al voto possono votare solamente nel Collegio di appartenenza;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione circostanziata trasmessa dalla FNOPI al Ministero del Lavoro, nonché alla luce di quanto riportato dalla medesima Federazione innanzi alla Commissione parlamentare di controllo per l'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in data 31 luglio 2024, è emerso che, nell'ambito della sessione elettorale primaria, molti iscritti aventi diritto non siano riusciti ad accedere alla piattaforma informatica di voto, oppure siano stati reindirizzati presso collegi elettorali diversi da quelli di appartenenza;

CONSIDERATO, altresì, che in base alla documentazione prodotta dall'ENPAPI, è emerso come alcuni accessi alla piattaforma informatica di voto siano avvenuti mediante l'utilizzo di utenze impersonali, con conseguente impossibilità di ricondurli nominativamente a persona fisica determinata;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RAVVISANDOSI, pertanto, la violazione da parte dell'ENPAPI, dei predetti articoli 3, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento Elettorale;

TENUTO CONTO della nota n. 21739 dell'08 ottobre 2024, con cui il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione del fatto che l'espletamento delle procedure preordinate al rinnovo degli organi di indirizzo e gestione dell'ENPAPI risultava essere stato turbato da iniziative adottate dallo stesso Ente ovvero da altri accadimenti e situazioni che ne hanno compromesso la linearità e il corretto svolgimento sulla base delle norme statutarie e regolamentari, ha rappresentato all'Ente le anomalie riscontrate, invitando conclusivamente lo stesso ad indire nuove elezioni per il rinnovo degli organi statutari entro tre mesi dalla relativa comunicazione, a garanzia della più ampia partecipazione allo svolgimento della competizione elettorale da parte degli aventi diritto e nel rispetto della massima trasparenza delle relative procedure;

TENUTO CONTO dell'audizione del 13 novembre 2024, svoltasi presso la Commissione parlamentare di controllo per l'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nel cui ambito il medesimo Sottosegretario di Stato, unitamente al Capo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito alla stessa Commissione ulteriori chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti in merito alla vicenda elettorale in argomento;

PRESO ATTO del ricorso del 7 dicembre 2024, depositato dinnanzi al T.A.R. del Lazio avverso questo Ministero, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – FNOPI, con cui l'ENPAPI ha chiesto l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione dell'efficacia, della richiamata nota prot. 21739 dell'8 ottobre 2024, nonché l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a questo, che sia stato eventualmente adottato;

PRESO ATTO della nota n. 03 dell'08 gennaio 2025, con cui l'ENPAPI ha ritenuto di non aderire al predetto invito formulato dal Sottosegretario di Stato ad indire nuove elezioni per il rinnovo degli organi statutari;

TENUTO CONTO della nota n. 3605 del 04 marzo 2025, con cui il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce delle anomalie riscontrate, ha diffidato l'ENPAPI ad adottare, entro il termine di 15 giorni dalla relativa comunicazione, l'atto di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari, rappresentando





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

che, all'inutile spirare del suddetto termine, il Ministero del Lavoro si sarebbe attivato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'adozione dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, ritenuti necessari nell'interesse degli iscritti, nel rispetto del principio di democraticità da doversi garantire nell'ambito dell'elezione degli organi di indirizzo e gestione degli enti previdenziali privati di previdenza obbligatoria;

PRESO ATTO del ricorso proposto dall'ENPAPI, per motivi aggiunti, in data 17 marzo 2025, innanzi al T.A.R. del Lazio, chiedendo l'annullamento della diffida ministeriale (e la nullità di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a questo);

CONSIDERATO che il TAR del Lazio, con ordinanze n. 161 del 14 gennaio 2025 e n. 2110 del 10 aprile 2025, ha respinto le istanze cautelari del ricorrente Enpapi inerenti alle richiamate note prot. 21739 dell'8 ottobre 2024 e alla nota prot. n. 3605 del 4 marzo 2025, avendo il giudice amministrativo ritenuto entrambi gli atti privi di portata immediatamente lesiva nei confronti della situazione giuridica soggettiva dell'Ente;

PRESO ATTO della nota n. 39 del 19 marzo 2025, con cui l'ENPAPI ha ritenuto di non dare seguito alla diffida formulata dal suddetto Capo Dipartimento, ad indire nuove elezioni per il rinnovo degli organi statutari;

TENUTO CONTO della richiamata disciplina in materia di vigilanza ministeriale sugli enti previdenziali privati contenuta nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 230 del 22 novembre 2023, nonché dei principi contenuti negli articoli 3, 38, 48 e 51 della Costituzione, in materia di uguaglianza formale e sostanziale, tutela previdenziale, diritto di voto e parità nell'accesso alle cariche elettive;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 1, dello Statuto vigente dell'ENPAPI approvato dalle Amministrazioni vigilanti, ai sensi del quale viene previsto che il medesimo Ente, istituito come Fondazione di diritto privato, risulti disciplinato, oltre che dalle norme di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 e al decreto legislativo n. 509 del 1994, anche dalle norme contenute nel codice civile in tema di Fondazioni;

TENUTO CONTO delle anomalie e delle violazioni delle norme statutarie, regolamentari e di carattere generale, come emerso dalla predetta relazione acquisita dal Ministero del lavoro, verificatesi nell'ambito del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi statutari della Fondazione ENPAPI;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale prevede la nomina da parte dei Ministeri vigilanti di un commissario straordinario, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente, nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione;

RILEVATO che alcuni componenti degli attuali organi statutari della Fondazione ENPAPI, eletti all'esito del procedimento elettorale in argomento, risultano destinatari, nell'ambito del procedimento n. 2024/2726 R.G.N.R., di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, per l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 483 del codice penale;

CONSIDERATA la straordinarietà della situazione e l'urgente necessità di assicurare la tutela dei diritti elettorali degli iscritti all'ENPAPI, in considerazione degli interessi pubblici di rilevanza costituzionale perseguiti dallo Stato attraverso l'Ente vigilato, nonché della delimitazione dell'autonomia degli enti di cui ai Decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, in ragione dell'attribuzione di una funzione di vigilanza, indirizzo e coordinamento in capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare gli articoli 2 e 21 ter ai sensi del quale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;

CONSIDERATO il rifiuto opposto dall'ENPAPI rispetto alla diffida rivolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a indire, entro il termine indicato, alla luce delle violazioni riscontrate, nuove elezioni per il rinnovo degli organi statutari, con l'espresso avvertimento che, in caso contrario, lo stesso Dicastero si sarebbe attivato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'adozione dei necessari poteri sostitutivi previsti dalla legge;

RITENUTO che le circostanze sopra descritte siano idonee ad integrare una fattispecie di grave violazione di legge e dunque legittimino l'intervento dei Ministeri vigilanti, alla luce del principio di





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

continuità e indefettibilità della tutela degli interessi degli iscritti, quale interesse pubblico perseguito dallo Stato attraverso l'Ente vigilato;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nell'ambito dell'attività di vigilanza disciplinata dal decreto legislativo n. 509 del 1994, dal decreto legislativo n. 103 del 1996, e dalle ulteriori norme sopra richiamate, all'adozione di misure surrogatorie, provvedendo alla nomina di un Commissario che possa assicurare l'indizione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari della Fondazione ENPAPI, in conformità alle norme statutarie e regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, nonché alla normativa primaria di carattere generale;

RITENUTO di individuare nella persona del Dr. Antonino Bartuccio il soggetto idoneo all'incarico

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dr. Antonino Bartuccio è nominato Commissario *ad acta* dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), con il compito di indire e portare a compimento nuove procedure elettorali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento elettorale dell'ENPAPI, finalizzate al rinnovo dei componenti degli organi statutari della Fondazione.
2. Per l'espletamento dell'incarico di cui al comma precedente, e fino alla cessazione del medesimo, al Commissario *ad acta* sono conferiti i necessari poteri e funzioni attribuiti a tal fine dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale dell'ENPAPI agli organi e agli organismi dell'Ente.
3. Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente articolo, il Commissario si avvale dei competenti uffici dell'ENPAPI.
4. L'incarico del Commissario *ad acta* cessa alla data di definizione delle procedure elettorali, ivi incluse le decisioni sui ricorsi eventualmente presentati avverso i risultati e le operazioni elettorali ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Elettorale, e in ogni caso, entro sei mesi dalla sua nomina, salvo eventuale proroga in caso di necessità.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. Al Commissario *ad acta* spetta, in base alla durata dell'incarico, un compenso a carico del bilancio dell'ENPAPI, rapportato all'indennità di carica annua del Presidente dell'Ente.
6. È fatta riserva di nominare un Vice-Commissario.

Il presente decreto entra in vigore alla data di adozione del medesimo e sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Marina Elvira Calderone

Giancarlo Giorgetti

